

F.N. ughetto
e ADT. 13

19032 - 21

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Risarcimento
danni da sinistro
stradale
avvenuto
durante il
servizio di
pattuglia -
Relazione
interna di
servizio - Atto
pubblico con
fede privilegiata
- Esclusione -
Fondamento -
Inammissibilità
del ricorso

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

RAFFAELE GAETANO
Dott. - Presidente -
ANTONIO FRASCA
Dott. DANILO SESTINI - Consigliere -
Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -
- Rel. Consigliere
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

Dott. GABRIELE POSITANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

R.G.N. 777/2019

Cron. 19032

Rep.

Ud. 16/11/2020

PU

SENTENZA

sul ricorso 777-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato

in (omissis) , presso lo studio

dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso dagli avvocati

(omissis) , (omissis) ;

2020

- ricorrente -

2074

contro

MINISTERO DIFESA (omissis) , elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonché contro

(omissis) s.p.a. (conferitaria con decorrenza dal 1°/7/2013
del complesso aziendale costituito dal portafoglio assicurativo della
Direzione per l'Italia di (omissis) s.p.a. in favore della
società (omissis) SPA e contestuale modifica della
denominazione sociale di quest'ultima), elettivamente domiciliata in
(omissis) presso lo studio dell'avvocato (omissis)
(omissis) del Foro di Roma, che la rappresenta e difende;

- controricorrente

nonché contro

(omissis) ;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1122/2017 della CORTE D'APPELLO di
LECCE, depositata il 10/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/11/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ALESSANDRO PEPE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10/11/2017 la Corte d'Appello di Lecce ha respinto il gravame interposto dal sig. (omissis) in relazione alla pronunzia Trib. Lecce n. 2635 del 2014, di rigetto della domanda dal medesimo proposta nei confronti del Ministero della difesa e della società (omissis) s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati all'esito di sinistro stradale avvenuto il (omissis) verso le ore 16,35 nella Contrada (omissis), allorquando, durante un servizio di pattuglia espletato nella sua qualità di v. brigadiere dei carabinieri, cadeva a terra dal motociclo di cui era alla guida asseritamente in conseguenza del tamponamento da parte del collega sig. (omissis), che lo seguiva da tergo.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il (omissis) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resistono con separati controricorsi il Ministero della difesa e la società (omissis) s.p.a. (già (omissis) s.p.a.).

L'altro intimato non ha svolto attività difensiva.

Già chiamata all'udienza camerale ^{della ventatrigesima -3} del 9/7/2020, la causa è stata rinviata alla P.U.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo il ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> degli artt. 2700 c.c., 116, 221 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito non abbia riconosciuto <<valore di atto pubblico>> alla <<relazione di servizio>> del (omissis) e dello (omissis), <<come tale munita di fede privilegiata e superabile solo con la proposizione della querela di falso>>.

Lamenta che <<in mancanza di querela di falso quanto al suo contenuto, le dichiarazioni rese da due pubblici ufficiali e i fatti da loro compiuti, forniti di fede privilegiata in quanto atti pubblici, hanno valore di piena prova legale e pertanto vi è piena prova che il sinistro si è verificato per negligenza di (omissis) il quale tamponava (omissis) facendolo cadere a terra e provocandone lesioni personali>>.

Il motivo è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto posto in rilievo che in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. il ricorrente non riporta debitamente nel ricorso l'evocata <<relazione di servizio>> redatta <<in merito all'occorso per cui è causa dai (omissis) (omissis) e (omissis)>>, limitandosi a meramente richiamarla, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurla nel ricorso né fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n.

19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

A tale stregua, l'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono invero dall'odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Senza sottacersi che, a fronte dell'affermazione recata dalla motivazione dell'impugnata sentenza secondo cui all'esito dell'esperita istruttoria <<non vi è ... in atti prova certa di un urto tra i veicoli, essendo al contrario emerso ... che il (omissis) cadde a causa di una brusca frenata per tornare indietro

verso il (omissis) e della brecciolina presente sull'asfalto, senza che abbia avuto alcuna incidenza la condotta di guida di altro motociclo da parte dello (omissis) >>; nonché a fronte del rigetto della questione già in sede di gravame prospettata in ordine alla possibilità di riconoscersi fede privilegiata alla relazione di servizio stilata dai due carabinieri, dalla corte di merito motivata facendo correttamente richiamo a precedenti di questa Corte (e in particolare a Cass., Sez. Un. n. 215 del 1999, e, da ultimo a Cass. n. 18757 del 2017), trattandosi nella specie di mera <<relazione interna>> con la quale <<il carabiniere (omissis) relaziona al nucleo operativo da cui dipende le modalità del verificarsi dell'incidente occorso al brigadiere (omissis) >> e <<circa i danni riportati a mezzi dell'amministrazione di appartenenza>>, e dunque di un <<tipo di relazione>> cui è <<estranea qualsivoglia finalità certificativa e probatoria>> e conseguentemente <<non avente alcuna fede privilegiata>>, atteso che <<non tutti gli atti formati dai pubblici ufficiali sono atti di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2699 cod. civ., poiché rientrano nella previsione della norma in discorso soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge>>, l'odierno ricorrente si è limitato a riproporre la propria disattesa tesi difensiva inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, senza farsi invero carico di sottoporre a critica gli argomenti dalla corte di merito posti a base della raggiunta conclusione.

Risulta a tale stregua (quantomeno) non idoneamente censurata la *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza fondata sul principio, che va anche nel caso ribadito, secondo cui costituiscono atti pubblici ex art. 2699 c.c. soltanto gli atti

che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, da tale nozione esulando gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni, sicché non è proponibile querela di falso nei confronti della *relazione di servizio* redatta dai Carabinieri e dell'allegato rilevamento tecnico descrittivo, atteso che tali atti, non essendo espressione di una funzione pubblica certificativa, godono di fede privilegiata relativamente alle sole circostanze certificate dai militari in relazione all'attività direttamente svolta (data di redazione dell'atto, nominativi dei verbalizzanti, ecc.), ma non anche relativamente alle informazioni in essi contenute (v. Cass., 28/7/2017, n. 18757. E già Cass., Sez. Un., 9/4/1999, n. 215).

Emerge invero evidente come le deduzioni dell'odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici

della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle delle spese del giudizio di cassazione in favore dell'altro intimato, non avendo il medesimo svolto attività difensiva.


P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 3.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società (omissis) s.p.a.; in complessivi euro 3.800,00, oltre a s.p.a.d., in favore del controricorrente Ministero della difesa.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, *u dovuto*.


Roma, 16/11/2020

Il Consigliere estensore



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, -6 LUG 2021

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA